



ORDINANZA N. 529/2025/ATS-VET

del 9 dicembre 2025

ORDINANZA ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la comunicazione della UO Veterinaria della Regione Lombardia del 09/12/2025, che, preso atto della positività a influenza A sottotipo H5 trasmessa dall’IZS di Brescia (conferimento n. 2025/300581 e 2025/300585), dà indicazione di procedere all’adozione, ai sensi del Decreto Legislativo 136/2022, delle misure previste dall’articolo 12 del Reg (UE) 2020/687 considerata la mortalità rilevata nell’allevamento 033 MN 702 (SOC. AGR. NUOVA COCCODI SRL– Comune di Marmirolo) sito in zona di sorveglianza.

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all’articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno all’allevamento sede di focolaio 033 MN 702 e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- L’istituzione della Zona di Protezione da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

✓ **Goito – Marmirolo – Roverbella – Volta Mantovana**



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

✓ **Marmirolo – Volta Mantovana**

✓ L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:

- a) Verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali e effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni della nota Protocollo G1.2024.0035818 del 23/09/2024, Allegato paragrafo d) punto iii) ii) e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
- b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
- d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, il trasporto diretto di:
 - 1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - i. verso un'azienda di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 7) uova destinate alla distruzione;
- e) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
- f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;

- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ATS di Brescia, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.
 - j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;
 - k) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
 - l) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:
- ✓ **Cavriana – Goito – Guidizzolo – Marmirolo – Monzambano - Ponti Sul Mincio – Roverbella - Volta Mantovana**

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

- ✓ **Cavriana – Goito – Marmirolo – Monzambano - Ponti Sul Mincio – Roverbella - Volta Mantovana**

L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:

- a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
- b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
- c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- g) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
- i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura del Distretto Veterinario Alto Mantovano e del Distretto Veterinario di Mantova.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

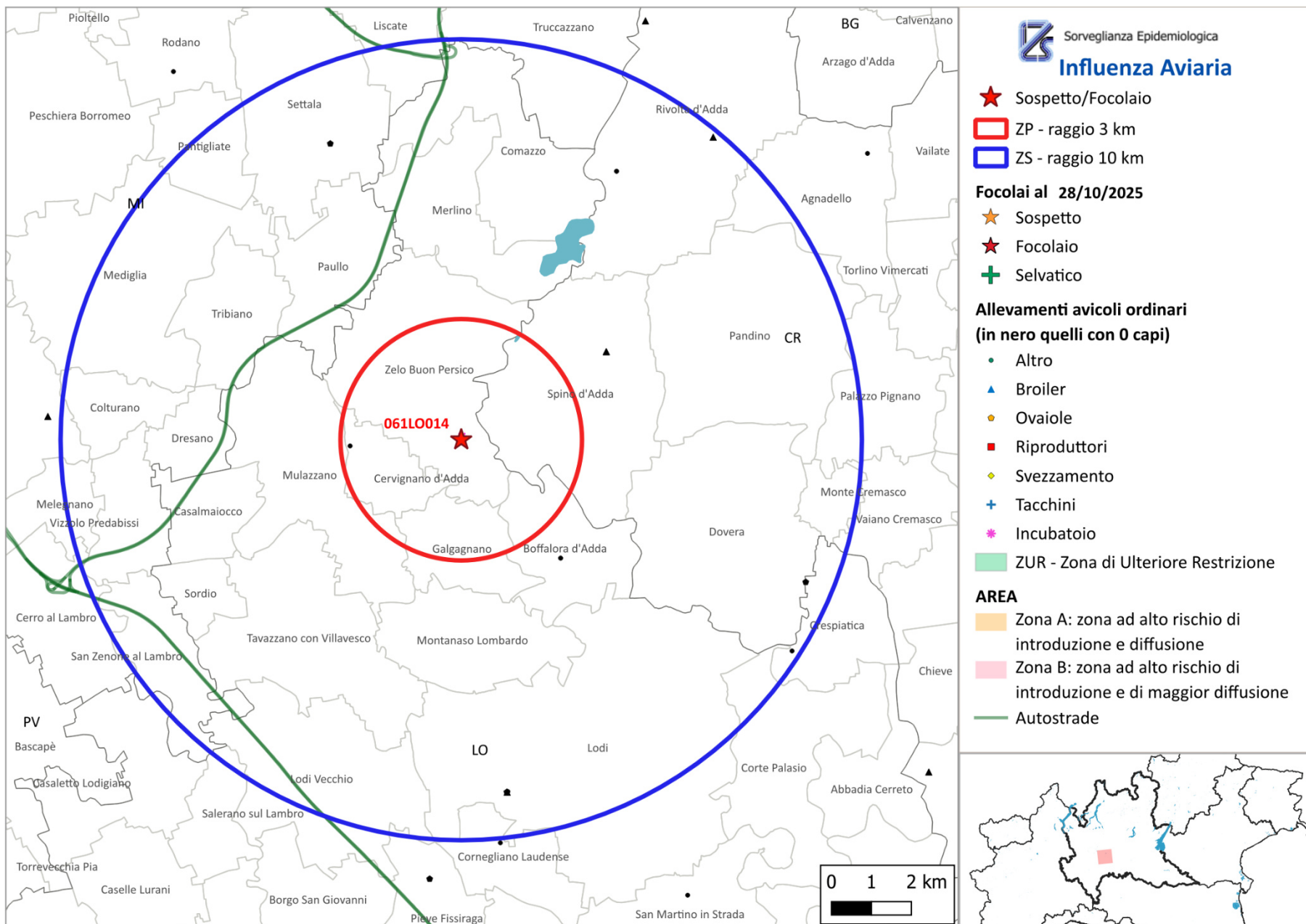
Firmato digitalmente

Il Direttore
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dr. Vincenzo Traldi



VINCENZO
TRALDI
09.12.2025
15:12:03
UTC

Allegati: 033 MN 702 Mappa
033 MN 702 Elenco Allevamenti in ZP e ZS



AREA	ZONA	BUFFER	CT_AZIENDA	CT_SOTTOCC	DISTANZA_0	XT_PROPRIETARIO	XT_DENOMII	DS_COMUNE	PROVINCIA	XT_SPECIE_a	XT_TIPOLOG	XT_MODALI	DESCRIZIONE	DS_ATS	DS_DISTRETTI	CT_EST	CT_NORD	CT_LATITUDINE	CT_LONGITUDINE	DT_APERTURA	DT_ACCASAMENTO	capi
		ZS	084CR098	1	9143,37614	PERNICENI MAURIZIO	PERNICENI	M	RIVOLTA D'A/CR	Struzzi	Produzione c	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1540682	5032743	5032723,89	540654,367	1960-01-01		124	
		ZS	102CR046	1	3301,02011	AZIENDA AVICOLA SPINOVO DI MAZZIN	AVICOLA	SPII	SPINO D'ADC/CR	Polli	Galline uova	In gabbia	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1538181	5026969	5026949,96	538153,485	1960-01-01	2025-05-23	16037	
		ZS	041CR066	1	9322,30473	ROSSI VITTORE	AZIENDA	AGI	DOVERA CR	Polli	Galline uova	A terra	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1544247	5022706	5022686,99	544218,942	1960-01-01	2024-05-10	0	
		ZS	102CR202	1	3203,26195	VISIGALLI PAOLO AMBROGIO	VISIGALLI	PAI	SPINO D'ADC/CR	Polli	Produzione c	A terra	Commercia	ATS DELLA V/CREMA	1537567	5027616	5027596,94	537539,499	2003-01-01		73	
		ZS	102CR203	1	4244,33526	VISIGALLI MARCO LUCA DIEGO	VISIGALLI	M	SPINO D'ADC/CR	Polli	Produzione c	In gabbia	Commercia	ATS DELLA V/CREMA	1538683	5027918	5027898,94	538655,463	2004-01-01		0	
		ZS	102CR034	12	3869,00445	LA FRACCINA S.A S.S	LA FRACCINA	SPINO D'ADC/CR	Oche	Produzione c	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1539081	5024499	5024480	539053,477	2008-01-01		24		
		ZS	102CR203	2	4244,33526	VISIGALLI MARCO LUCA DIEGO	VISIGALLI	M	SPINO D'ADC/CR	Polli	Produzione c	In gabbia	Commercia	ATS DELLA V/CREMA	1538683	5027918	5027898,94	538655,463	2004-01-01		0	
		ZS	084CR201	1	9850,49432	PANDORA DI OSTONI VALENTINA	PANDORA	DI	RIVOLTA D'A/CR	Polli	Produzione c	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1540782	5033536	5033516,49	540753,749	2016-02-01		0	
		ZS	084CR100	4	7759,08027	AGRISOL DI VISIGALLI ENRICO	AGRISOL	DI	V RIVOLTA D'A/CR	Pernici	Ripopolamen	Convenziona	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1538467	5032433	5032413,87	538439,435	2011-10-24		5000	
		ZS	084CR102	2	6392,83475	AGRISOL DI VISIGALLI ENRICO	AGRISOL	DI	V RIVOLTA D'A/CR	Quaglie	Ripopolamento		Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1538503	5030883	5030863,9	538475,446	1960-01-01		10000	
		ZS	084CR100	5	7759,08027	AGRISOL DI VISIGALLI ENRICO	AGRISOL	DI	V RIVOLTA D'A/CR	Starne	Ripopolamen	All aperto (Fr	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1538467	5032433	5032413,87	538439,435	2011-11-24		0	
		ZS	084CR100	6	7759,08027	AGRISOL DI VISIGALLI ENRICO	AGRISOL	DI	V RIVOLTA D'A/CR	Fagiani	Ripopolamen	Biologico	Allevamenti	ATS DELLA V/CREMA	1538467	5032433	5032413,87	538439,435	2011-11-24		0	

AREA	ZONA	BUFFER	CT_AZIENDA	CT_SOTTOC	DISTANZA_0	XT_PROPRIE	XT_DENOMI	DS_COMUNI	PROVINCIA	XT_SPECIE_a	XT_TIPOLOG	XT_MODALI	DESCRIZIONI	DS_ATS	DS_DISTRET	CT_EST	CT_NORD	CT_LATITUDI	CT_LONGITU	DT_APERTU	DT_ACCASAI	capi
		ZS	084CR048	4	8243,74014	EREDI MANZ	EREDI MANZ	RIVOLTA D'A	CR	Avicoli Misti	Rurale		Allevamenti	ATS DELLA V, CREMA		1540388	5031838	5031818,9	540360,383	2024-03-25		0
		ZS	041CR075	7	7479,87853	PIACENTINI /	PIACENTINI /	DOVERA	CR	Avicoli Misti	Rurale		Allevamenti	ATS DELLA V, CREMA		1542741	5026168	5026148,95	542713,185	2024-12-05		0
		ZS	067CR025	11	9823,5741	LUCARDI ELE	LUCARDI ELE	PANDINO	CR	Avicoli Misti	Rurale		Allevamenti	ATS DELLA V, CREMA		1544572	5028610	5028590,98	544544,284	2025-10-10		0

Comuni

COD_REG	COD_PROV	PROVINCIA	PRO_COM	COMUNE	DS_ATS	BUFFER_3Kn
3	19	CR	19102	SPINO D'ADDA	ATS DELLA V/ ZP	
3	19	CR	19002	AGNADELLO	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19041	DOVERA	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19058	MONTE CREMASCO	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19066	PALAZZO PIGNANO	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19067	PANDINO	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19084	RIVOLTA D'ADDA	ATS DELLA VAL PADANA	
3	19	CR	19111	VAIANO CREMASCO	ATS DELLA VAL PADANA	